


CONSERVATORIO DI MUSICA  
BENEDETTO MARCELLO  
VENEZIA



FONDAZIONE  
TEATRO LA FENICE  
VENEZIA

**Convenzione tra il  
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e Fondazione Teatro La Fenice per lo  
svolgimento di stages e tirocini di studenti, neo-diplomati e neo-laureati**

**Tra**

Il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, Palazzo Pisani, San Marco 2810, 30124 Venezia, Codice Fiscale 80012990273, rappresentato dal suo Direttore Massimo Contiero, d'ora in avanti denominato "Conservatorio"

e

La Fondazione Teatro La Fenice, soggetto ospitante, con sede in Venezia S. Marco 1965 rappresentata, per la firma del seguente atto dal Sovrintendente dott. Cristiano Chiarot, d'ora in poi denominata "Azienda"

**Premesso**

- a) Il Direttore del Conservatorio ha la possibilità di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", nonché "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- b) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- c) che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- d) che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso, del neo diplomato o del neo laureato da non più di 18 mesi, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1) Obblighi dell'Azienda**

La Fondazione Teatro La Fenice si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio del Conservatorio o laureati/diplomati da non più di diciotto mesi per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;

- b) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale e dei processi produttivi;
- c) a designare il responsabile aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio;
- d) in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a farne denuncia, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Conservatorio, e a darne comunicazione al conservatorio stesso.

#### **Art. 2) Obblighi del Conservatorio**

Il Conservatorio, quale soggetto promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Nell'avviare lo stagista presso la Fondazione, il Conservatorio si impegna a darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle Rappresentanze Sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

#### **Art. 3) Modalità e contenuto degli stages**

Il programma del periodo di stage viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dall'azienda, d'ora in poi denominato tutor aziendale ed il docente tutor designato dal Conservatorio, d'ora in poi denominato tutor universitario.

Per ciascun tirocinante, inserito nell'azienda in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor del Conservatorio e del tutor dell'Azienda;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor del Conservatorio e dal tutor dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

L'azienda farà svolgere allo stagista esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.

Le parti prendono atto che l'art. 2 del DL 19.9.1994 n. 626, attuativo delle direttive CEE riguardanti il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", equipara ai lavoratori "gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali".

#### **Art. 4) Obblighi dello stagista**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso l'azienda;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor aziendale si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor aziendale deve avvisare per iscritto il tutor e i competenti uffici del Conservatorio, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

**Art. 5) Durata e interruzione dello stage**

Gli stages e i tirocini hanno la durata massima di 6 mesi, come da delibera del Consiglio Accademico del 7 febbraio 2011, al fine di non creare un'interruzione eccessivamente prolungata del periodo di studio e per evitare possibili situazioni di precariato o di lavoro non regolare nel caso dei neo - laureati. Le date di inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi della presenza nell'ente, sono fissati di comune accordo tra il tutor aziendale e il tutor del Conservatorio. Spetta al tutor aziendale verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista. In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati da parte dell'azienda, Il Conservatorio si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso sarà comunicata all'azienda la motivata volontà di interrompere lo stage.

**Art. 6) Valutazione dell'attività svolta**

Terminato il periodo di stage, sarà cura dello stagista, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor del Conservatorio e al tutor aziendale. .  
Al termine dello stage l'azienda trasmetterà al Conservatorio un'attestazione di frequenza per consentire al Conservatorio stesso di rilasciare l'attestato di stage - tirocinio.

**Art. 7) Risultati dell'attività**

I risultati dell'attività dello stagista realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà dell'azienda, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dallo stagista nell'ente.

**Art. 8) Durata del Protocollo d'intesa**

La presente Convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata anche con l'avvio in Conservatorio della riforma dei corsi di studio introdotta dal Decreto del Ministero dell'Università n. 509/99 pubblicato nella G.U. n. 2 del 4.1.2000; la parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altro contraente almeno tre mesi dalla scadenza.

**Art. 9) Registrazione**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte che ne faccia richiesta.

**Art. 10) Controversie**

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.  
Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di Venezia.

Venezia 21/3/2011.....

Il Conservatorio.....

La Fondazione Teatro La Fenice.....